

Comune di TRESORE CREMASCO

Provincia di PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE d'APPELLO

VERBALE N. 1

L'anno 2015, il giorno 01 del mese di AGOSTO alle ore 12:11, in TRESORE CREMASCO nella sala Comunale, si è riunita la Commissione Comunale preposta alla formazione ed all'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari con la presenza dei signori :

Commissione		
BARBATI ANGELO	Presidente Della Commissione - Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Assente
ROSSI MARCO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Assente
OGLIARI GIANCARLO	Consigliere	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Assente

Assistita, con funzioni di segretario, dal Dottor ALESIO MASSIMILIANO Segretario Comunale. Riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente invita la commissione a procedere all'aggiornamento per il **biennio 2016/2017** degli albi definitivi dei giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello ai sensi dell'art. 15 e seguenti della legge 287/1951 e successive modifiche

LA COMMISSIONE

Visto l'albo permanente dei Giudici Popolari di Corte d'Assise di cui all'art.21, della legge 10 aprile 1951, n.287, sostituito dall'art.3 della legge 5 gennaio 1952, n.405;

Visti gli artt.9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287, che testualmente recitano :

Art.9 - REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE.

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo;

Art.10 - REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO.

I giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Dato atto che nel mese di aprile del corrente anno è stato affisso il manifesto invitante i cittadini in possesso dei requisiti richiesti e non ancora iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari a presentare domanda non più tardi del mese di luglio per essere inclusi negli elenchi integrativi;

Visto i requisiti prescritti dagli artt .9 e 10 della legge n.287/1951 prima richiamata con le esclusioni di cui al successivo art.12 che testualmente recita:

Art.12 - INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione;

Visto che rientra nei poteri della Commissione iscrivere d'ufficio anche i cittadini che non hanno fatto domanda purché residenti nel territorio del Comune ed in possesso dei requisiti sopra elencati;

Vista la circolare n.147 in data 2 gennaio 1953, del Ministero di Grazia e Giustizia, con la quale è stato precisato che coloro i quali hanno un titolo finale di studio di scuola media di secondo grado devono essere

iscritti d'ufficio anche negli elenchi comunali dei Giudici Popolari di primo grado, essendo la duplice iscrizione negli elenchi comunali presupposta dall'art.22 della legge 10 aprile 1951, n.287, sostituito dall'art.1 della legge 27 dicembre 1956, n.1441;

Visto che occorre, altresì, proporre la cancellazione dagli albi definitivi unificati:

- a) di coloro che sono deceduti;
- b) di coloro che sono emigrati;
- c) di coloro che non sono più in possesso della cittadinanza italiana;
- d) di coloro che non hanno conservato i diritti civili e politici;
- e) di coloro che non hanno conservato buona condotta morale.

Vista la legge 27 dicembre 1956, n.1441 sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia;

Vista la legge 10 aprile 1951, n.287, recante "Riordinamento dei giudici di assise" e successive modificazioni e aggiunte;

Preso atto che nel mese di aprile è stato affisso il manifesto di invito a tutti i cittadini non iscritti negli albi definitivi ed in possesso dei requisiti di legge a presentare domanda di iscrizione;

Visto l'elenco degli iscrivendi predisposto dall'ufficio anagrafe in base agli accertamenti d'ufficio e alle domande presentate;

Visto l'elenco dei cancellandi predisposto dall'ufficio anagrafe in base ai decessi, ai trasferimenti di residenza, al superamento dell'età massima e alla perdita dei requisiti previsti dalla legge ;

Con voto unanime

DELIBERA

1) Di approvare i seguenti elenchi per l'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, per il **biennio 2016/2017**, che fanno parte integrante del presente verbale:


Allegato A) delle nuove iscrizioni, comprendente	n.	6 nominativi
Allegato B) delle cancellazioni, comprendente	n.	4 nominativi

2) Dare atto che l'elenco permanente dei Giudici Popolari nelle Corti di Assise di Appello, tenuto conto delle variazioni di cui al precedente n. 1, sarà composto da n. **7** cittadini.

Copia del presente verbale sarà trasmesso al Presidente del Tribunale (art 15 e 21 come modificati dal D.Legs 16.06.1998 n.51).

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Angelo Barbati)



Il Segretario Comunale
(Dr. Massimiliano Alesio)



La Commissione

1. 

2. _____

COMUNE DI TRESORE CREMASCO
AGGIORNAMENTO DELL'ALBO GIUDICI POPOLARI

CANCELLAZIONI

ELENCO PREPARATORIO dei cittadini residenti nel territorio del Comune che sono da CANCELLARE dagli albi definitivi dei giudici popolari nelle **CORTI DI ASSISE D'APPELLO**, perché deceduti o perché hanno perduto i requisiti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287.

Il presente elenco comprende n. **4** nominativi.

Data : 01-08-2015

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

***COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE
DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI***

ELENCO CANCELLAZIONI

dei cittadini residenti nel territorio del Comune, da cancellare dagli albi definitivi dei giudici popolari nella **CORTE DI ASSISE D'APPELLO** perché hanno perduto i requisiti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1951, n.287.

Il presente elenco comprendente n. **4** nominativi è stato approvato dalla Commissione Comunale e compilato con l'osservanza delle norme stabilite dall'art .21 della legge 10 aprile 1951, n.287 modificato dall'art.3 della legge 5 maggio 1952, n.405 previo accertamento dei motivi che giustificano le cancellazioni, e dei quali è dato atto a fianco di ciascun nominativo.

Data : 01-08-2015

Num.	Cognome nome	Data nascita Luogo nascita	Motivo	Indirizzo	Data prop.	Titolo studio	Professione
1	MANZONI RICCARDO	Trescore Cremasco (Cr)	Raggiunti età limiti		01-08-2015		
2	OGLIARI FRANCO	Trescore Cremasco (Cr)	Raggiunti età limiti		01-08-2015		
3	TAZZI GIUSEPPE	Trescore Cremasco (Cr)	Raggiunti età limiti		01-08-2015		
4	TAZZI LUIGI	Trescore Cremasco (Cr)	Raggiunti età limiti		01-08-2015		

COMUNE DI TRESORE CREMASCO
AGGIORNAMENTO DELL'ALBO GIUDICI POPOLARI

ISCRIZIONI

ELENCO PREPARATORIO dei cittadini residenti nel territorio del Comune che, alla data odierna, risultano in possesso dei requisiti voluti dalla legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nella **CORTE DI ASSISE D'APPELLO** dei quali si propone l'iscrizione.

Il presente elenco comprende n. **6** nominativi.

Data : 01-08-2015

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

***COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE
DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI***

ELENCO NUOVE ISCRIZIONI

dei cittadini residenti nel territorio del Comune, che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio delle funzioni di giudici popolari nella **CORTE DI ASSISE D'APPELLO**.

Il presente elenco comprendente n. **6** nominativi è stato approvato dalla Commissione Comunale con verbale in data odierna previo accertamento, per ogni iscritto, del possesso dei requisiti richiesti dall'art.9 della legge 10 aprile 1951, n.287.

E' stato altresì accertato che nessuno degli iscritti si trova nei casi di incompatibilità con l'ufficio Giudice Popolare di cui all'art. 12 della stessa legge n.287/1951.

Data : 01-08-2015

Num.	Cognome nome	Data nascita Luogo nascita	Motivo	Indirizzo	Data prop.	Titolo studio	Professione
1	BIANCHESSI BARBIERI DANIELE	Milano (Mi)	A domanda		09-07-2015		
2	OGIARI ROSALBA	Crema (Cr)	A domanda		09-07-2015		
3	RENESTO ROBERTA	Milano (Mi)	A domanda		09-07-2015		
4	SILLAVI SALVATORE	Milano (Mi)	A domanda		09-07-2015		
5	VAILATI MASSIMO	Crema (Cr)	D'ufficio ai sensi art. 15 L. 287/51		09-07-2015		
6	VALENTINO ELETTA	Milano (Mi)	A domanda		09-07-2015		